

# Srl in liquidazione: posso iniziare una nuova attività uguale?



***Socio al 50% di una srl. L'amministratore unico, senza nessuna assemblea, l'ha messa in liquidazione. Posso iniziare una nuova attività con lo stesso oggetto sociale? L'amministratore si è comportato bene?***

La legge italiana **[1]** vieta unicamente al socio di **società in nome collettivo** di esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società di cui è socio oppure di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Questo divieto (previsto soltanto per i soci di società in nome collettivo) si estende ai soci accomandatari di **società in accomandita semplice**. Pertanto, non esiste alcun **divieto legale di concorrenza** per un socio (non amministratore) di una srl, il quale, perciò, potrà esercitare anche un'attività concorrente con quella della società di cui è già socio.

Si consiglia, comunque, al lettore di verificare se sia prevista nell'atto costitutivo o nello statuto della srl di cui è socio una clausola che preveda per i soci un divieto di

concorrenza e/o un **patto di non concorrenza**. Se, infatti, la legge non vieta al socio di una srl di esercitare un'attività in concorrenza con quella della società, potrebbe invece essere l'atto costitutivo o lo statuto della srl a stabilire un divieto di questo tipo (divieto che potrebbe essere accompagnato anche dalla sanzione, se trasgredito, dell'esclusione dalla società medesima). È quindi necessario verificare se l'atto costitutivo o lo statuto prevedano per i soci non amministratori un divieto di concorrenza o un patto di non concorrenza: se nemmeno l'atto costitutivo o lo statuto dovessero prevedere questo divieto e/o un patto di non concorrenza, il lettore potrà tranquillamente svolgere attività concorrenziale con quella della srl di cui è già socio.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***